

N. 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA
DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 22 luglio 1992 (v. stampato Senato n. 499)

**MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 18 febbraio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, ANGIUS, BARBERA, BARGONE, CESETTI, COLAIANNI, CORRENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, IMPOSIMATO, LETTIERI, RECCHIA, ALFONSINA RINALDI, RODOTÀ, SENESE, TORTORELLA, VIGNERI (86); FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE (445); PAPPALARDO (529); BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, RAFFAELE COSTA, PATUELLI, ZANONE (534); PIERLUIGI CASTAGNETTI, DE MITA, MATTARELLA, FRACANZANI, GITTI, VISCARDI, FRONZA CREPAZ, AZZOLINI, BIASUTTI, CIAFFI, MAZZUCONI, ROJCH, NUCCI MAURO, SILVIA COSTA, CASILLI, AGRUSTI, LUIGI GRILLO, BORRI, SANZA, LUCCHESI, DIANA, WILMO FERRARI, BACCARINI, SARETTA, SILVESTRI, CORSI, PINZA, ALAIMO, RIVERA, GIUSEPPE SERRA, MENSORIO, TABACCI, MENSURATI, NICOTRA, MATULLI, TORCHIO, BICOCCHI, DI MAURO, LUSETTI (620); ALFREDO GALASSO, PALERMO, NOVELLI, BERTEZZOLO, DALLA CHIESA, FAVA, GAMBALE, GIUNTELLA, NUCCIO, ORLANDO, PISCITELLO, POLLICHINO (806); TASSI (841); PAISSAN, RUTELLI, GIULIARI, DE BENETTI, MATTIOLI, LECCESE, PECORARO SCANIO, CRIPPA, BOATO, PRATESI, BETTIN, SCALIA (851); BINETTI, LIA, FRASSON (854); BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN (898); MASTRANTUONO, LABRIOLA, LA GANGA, LUCARELLI, ROMANO (1055)

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 febbraio 1993*

TESTO

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorità giudiziaria, quando ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Entro il termine perentorio di novanta giorni, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera, con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei componenti, decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato ».

TESTO

MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 68. — *Identico.*

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato ».